



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 289** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 151/AA, 152/AA e 153/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 151/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ANDREA VERDE e della società A.S.D. OLIMPUS ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA VERDE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Olympus Olgiata 20.12 SC (ora A.S.D. Olympus Roma), in violazione dell'art. 10 comma 3 *bis*, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria di importo pari ad euro 10.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.S.D. OLIMPUS ROMA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ANDREA VERDE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società A.S.D. OLIMPUS ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. ANDREA VERDE e di Euro 260,00 di ammenda per la società A.S.D. OLIMPUS ROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 152/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. OMAR FRONTINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

OMAR FRONTINI, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 16, commi 1 e 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi della società A.S. Varese S.p.A., pur in assenza di regolare mandato, nonostante assistesse, in forza di formale mandato conferito, il calciatore Achraf Lazaar nell'ambito della stipulazione del contratto con la società A.S. Varese S.p.A. del 28.11.2012;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. OMAR FRONTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione e di Euro 2.000,00 di ammenda nei confronti del Sig. OMAR FRONTINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 153/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Matteo ODORICO, del Sig. Luigi PUSCEDDU e della società POLISPORTIVA GLERIS, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO ODORICO, tesserato nella stagione sportiva 2015/16 quale calciatore della Spal Cordovado, ma che, di fatto, all'epoca dei fatti (27 giugno 2016) svolgeva il ruolo di allenatore del Settore Giovanile della Polisportiva Gleris (successivamente all'inizio della stagione sportiva 2016/17 si è tesserato in qualità di calciatore presso la ASD S.A.S. Casarsa), in violazione dell'art. 1 bis n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in concorso con i sigg.ri Di Lorenzo e Pusceddu chiesto ai calciatori tesserati per la Polisportiva Gleris di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della SAS Casarsa per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la Polisportiva Gleris bensì per la ASD Casarsa, nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, nella stagione sportiva 2015/16, la somma "in nero" di € 200,00 mensili da parte della società Polisportiva Gleris di puro settore giovanile;

LUIGI PUSCEDDU, tesserato all'epoca dei fatti (27 giugno 2016) in qualità di allenatore del Settore Giovanile della Sanvitese e tesserato dall'inizio della stagione sportiva 2016/17 in qualità di allenatore della ASD S.A.S. Casarsa, in violazione dell'art. 1 bis n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con i sigg. Di Lorenzo, Spagnol ed Odorico chiesto ai calciatori tesserati per la Sanvitese di partecipare alla riunione del 27 giugno 2016 presso la sede legale della SAS Casarsa per convincerli a non tesserarsi per la stagione sportiva 2016/17 per la Sanvitese bensì per la ASD Casarsa;

POLISPORTIVA GLERIS, per responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo ODORICO, dal Sig. Luigi PUSCEDDU e dal Sig. Massimo Trevisan, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società POLISPORTIVA GLERIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Matteo ODORICO, giorni 30 (trenta) di squalifica per il Sig. Luigi PUSCEDDU e di euro 340,00 (trecentoquaranta) di ammenda per la società POLISPORTIVA GLERIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2017**

**IL SEGRETARIO**  
Antonio Di Sebastiano

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio